



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

LE RIFORME SUL CORONAVIRUS AL 14 APRILE 2020

Le attività consentite dal 14 aprile al 3 maggio 2020 in un nuovo DPCM

E' stato pubblicato l'8 aprile ed è già in vigore il DPCM illustrato venerdì scorso dal Presidente del Consiglio con l'aggiornamento delle attività economiche consentite dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

Il DPCM ribadisce quanto già contenuto nei precedenti decreti e aggiorna la tabella delle attività consentite.

In allegato il testo del DPCM 10 aprile 2020 . Le attività che si aggiungono a quelle già ammesse con il

DPCM DEL 26 MARZO sono ad esempio :

- SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI e Servizi di supporto per la silvicoltura
- INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI) tra qui pavimentazione e serramenti
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- Edilizia
- Costruzione di opere idrauliche
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini

Fonte Gazzetta Ufficiale



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Decreto liquidità in Gazzetta: ecco le misure approvate

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 il cd. "Decreto Liquidità", contenente le misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Ecco i contenuti principali del testo.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione

- Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, destinate a coprire tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato.

Nello specifico:

- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una garanzia pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata

- la copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;

- l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;

- Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le pmi., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo. Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all'esportazione, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
- favorendo il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell'insieme, sono volte in questa fase a:

- sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;
- sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

- anticipano, con effetto immediato l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica;



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.
- In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. Nel dettaglio:

- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1°
- aprile 2019;
- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni; ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
- La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo viene estesa anche alle
- scadenze di aprile e maggio.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
- Inoltre, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
- Viene consentito all'Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
- Si introducono norme sui "farmaci compassionevoli" (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l'esclusione all'applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
- Il decreto prevede, infine lo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
- *Fonte Gazzetta Ufficiale*

Decreto Liquidità: nuove regole per i 600 euro ai professionisti

Il Decreto Liquidità emanato in data 8 aprile 2020 esclude dal bonus dei 600 euro, previsto precedentemente per i tutti i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata, coloro che svolgono anche un'attività come dipendenti. L'art 34 del suddetto decreto dice infatti che potranno esserne beneficiari gli iscritti in via esclusiva alla Cassa.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Tenuto conto della novità le Casse hanno bloccato tutte le erogazioni che stavano per partire in modalità di anticipo. Solo la cassa dei Giornalisti aveva già provveduto ad alcuni versamenti e pertanto ne dovrà richiedere la restituzione. Pare che in una settimana fossero già arrivate circa 420 mila richieste. Ciò che occorrerà ora, con ulteriore dispendio di tempo ed energie, sarà chiedere a tutti gli iscritti di autocertificare la loro posizione in modo da eliminare tutti coloro che di fatto sono stati esclusi dal Decreto Liquidità ossia tutti quelli che svolgono anche un'attività come dipendenti.

L'articolo 34 del DL 23 solleva inoltre incertezza in merito ai pensionati attivi perché esclude dal beneficio dei 600 euro tutti i titolari di trattamento pensionistico; non è chiaro se siano compresi tutti i tipi di pensione per cui le Casse al momento hanno escluso i beneficiari di qualsiasi tipo di trattamento, per evitare ulteriori necessità di correttivi in itinere.

- *Fonte Il Sole 24 Ore*

Edilizia Chiarimenti sul DURC dalla CNCE

Con un comunicato sul proprio sito la Commissione nazionale delle Casse edili ha dato ulteriori indicazioni operative sulla proroga della validità del DURC online al 15 aprile 2020. Nello specifico si prevede che :

- Per le istruttorie in corso di Durc richiesto prima del 17 marzo 2020 da parte di soggetto in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in caso di irregolarità il richiedente potrà recuperare attraverso il portale Inps o Inail il vecchio Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la cui validità è protratta al 15 giugno 2020.
- Per le istruttorie in corso di Durc richiesto prima del 17 marzo 2020 di imprese non in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 le istruttorie saranno portate a termine regolarmente dalle Casse, con l'eventuale invito a regolarizzare e/o con il rilascio della regolarità contributiva (120 giorni).



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- Per tutte le nuove richieste di Durc effettuate dal 17 marzo al 15 aprile 2020 la Cassa deve necessariamente procedere alla regolarizzazione, temporanea (c.d. convenzionale) che sarà verificata alla scadenza della proroga amministrativa (come avviene attualmente per le rateizzazioni).

Fondo Artigiani: istruzioni aggiornate per la CIG

Per tutelare i dipendenti delle aziende artigiane che si trovano temporaneamente sospesi dal lavoro a causa degli effetti dell'emergenza Covid 19 il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato FSBA ha deliberato un piano speciale di sostegno al reddito in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia in materia di cassa integrazione in deroga . Le richieste di prestazioni per emergenza COVID-19 possono essere presentate fino al 31 maggio 2020. Intanto il decreto interministeriale Lavoro - Economia del 2 aprile ha attribuito al Fondo FSBA 60 milioni mentre sono stati destinati 20 milioni a Formatemp, il fondo per i lavoratori somministrati. La ripartizione delle risorse è avvenuta in base al numero di lavoratori iscritti. Si profilava uno scontro in tema di requisiti di accesso in quanto l'Inps ha precisato che per l'accesso all'assegno «non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo “.

Invece il Fondo sottolinea che l'iscrizione e la contribuzione sono obbligatorie per legge per accedere al fondo . Quindi per la prestazione è necessario presentare contestualmente la domanda di iscrizione e versare 36 mesi di contributi per i propri dipendenti. Nell'aggiornamento del 7 aprile viene specificato che possono presentare domanda anche le aziende prive di regolarità contributiva e che il versamento è dovuto a partire da gennaio 2021 anche in forma rateizzata.

N.B Tutte le procedure, l'iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica FSBA. In allegato il documento con le istruzioni complete .

Fondo FSBA



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Coronavirus: copertura Inail anche a cassieri e autisti

L'INAIL ha fornito con la circolare 13 del 3 aprile importanti chiarimenti sulle misure previste dal Decreto Cura Italia in tema di coperture assicurative per le malattie professionali, nello specifico Coronavirus, contratto nei luoghi di lavoro, e sulla sospensione dei termini per le richieste delle prestazioni .

Viene chiarito, che l'Istituto è chiamato a fornire tutela assicurativa a tutti i lavoratori dipendenti parasubordinati e dirigenti, che abbiano contratto l'infezione nei luoghi di lavoro , non solo agli operatori sanitari . Il contagio sarà inquadrato come infortunio sul lavoro , con copertura del danno e del periodo di quarantena a carico dell'INAIL .

In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano:

- lavoratori che operano in front-office, alla cassa,
- addetti alle vendite/banconisti,
- personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, dipulizie,
- operatori del trasporto infermi, etc.

Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. In casi più dubbi sulle cause precise del contagio in occasione di lavoro , l'identificazione potrà essere accertata con le ordinarie procedure medico legali dell'Istituto.

Come previsto dal Decreto Cura Italia , nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Fonte INAIL